



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 70

di data 25/07/22

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E ATTREZZATURE PER IL PARCO VEICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 272.532,79 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

La Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi

premessi che l'Amministrazione dispone di un parco mezzi necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che lo Scrivente Servizio Gestione strade e parchi ha, tra le proprie competenze, l'acquisto di nuovi veicoli ed attrezzature da fornire ai vari Servizi comunali o in sostituzione di quelli già in dotazione o in aggiunta a quelli già presenti in caso di nuove esigenze;

dato atto che lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi, come indicato nelle note di data 23.06.2022 prot. 177079 e di data 11.07.2022 prot. 192586, dopo aver approvato apposito programma di spesa con determinazione dirigenziale n. 27/52 del 12.05.2022 per l'acquisto di veicoli presenti all'interno del mercato elettronico CONSIP, ha elaborato un ulteriore programma di spesa, al fine:

- di procedere al mantenimento in efficienza del parco macchine dell'Amministrazione;
- di garantire al personale in forza all'Amministrazione di avere a disposizione dei veicoli consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività delegate;
- di ridurre la presenza di mezzi non rispettosi dei limiti di emissioni inquinanti così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- di ridurre le spese di gestione della manutenzione dei mezzi legate alla necessità di mantenere in efficienza dei veicoli ormai vetusti;
- di eseguire una corretta pianificazione delle spese;
- di procedere all'acquisto di nuovi mezzi ma anche alla cessione dei mezzi elencati nel proseguo;
- di sostituire i mezzi e le attrezzature in carico all'Amministrazione che attualmente sono considerati obsoleti e non più affidabili e che questi parametri sono riconducibili o all'elevato chilometraggio e/o alla data di immatricolazione degli stessi;

in considerazione che i veicoli e le attrezzature nuovi che verranno acquistati sono indispensabili al fine di garantire i servizi che l'Amministrazione eroga attualmente;

tenuto conto che il programma di spesa da ultimo citato è suddiviso nei seguenti 5 lotti:

Numero lotto e oggetto	Importo complessivo lordo	Importo complessivo al netto di iva
1) n. 1 Autocarro dotato di piattaforma aerea	Euro 65.000,00	Euro 53.278,69
2) n.4 Autocarri per trasporto cose con cassone ribaltabile posteriore e P.T.T. inf. 25 q.li con	Euro 121.490,00	Euro 99.581,97

pagina 1/12

alimentazione benzina/GPL

3) N. 1 Autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale e P.T.T. sup. 50 q.li	Euro 59.000,00	Euro 48.360,66
4) N. 1 Autocarro allestito per trasporto salme	Euro 76.000,00	Euro 62.295,08
5) N. 1 Spargisale autocaricante	Euro 11.000,00	Euro 9.016,39

TOTALE

Euro 332.490,00 Euro 272.532,79

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 170 di data 11 luglio 2022, con la quale è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura per i lotti 1), 2), 3) e 4) aderendo integralmente alle proposte dello Scrivente Servizio Gestione strade e parchi, così come esposte in narrativa del suddetto provvedimento;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione strade e parchi si stabilirà di procedere all'affidamento della fornitura di cui ai lotti 1), 2) 3) e 4) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
3. di dare atto che si procederà alla scelta del contraente cui affidare la fornitura di cui al lotto 5) procedendo secondo le modalità indicate in premessa mediante distinta procedura;
4. di autorizzare la cessione dei mezzi usati, secondo quanto indicato in premessa del medesimo atto;
5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della relativa spesa;

rilevato che, ognuno dei sopra indicati lotti individua una specifica area di veicoli e attrezzature che per le diverse caratteristiche tecniche non si addicono ad ulteriori accorpamenti fra di loro in quanto prodotti da imprese distintamente specializzate;

rilevato in particolare che per quanto riguarda il lotto 5) l'acquisto del mezzo avverrà secondo quanto specificatamente indicato nel prosieguo;

dato atto che la suddivisione individuata permette pertanto di garantire la partecipazione ad ogni singola categoria delle imprese che hanno in quella specifica specializzazione la loro diretta produzione, garantendo così sia una maggiore concorrenza (poiché per ciascun lotto potranno partecipare tutte quelle Imprese che sono specializzate nella fornitura dei mezzi specifici, senza alcuna limitazione derivante dalla necessità di disporre di ulteriori specializzazioni), sia una maggiore economia di spesa per l'Amministrazione la quale può beneficiare dei mancati rincari economici derivanti dalla necessità delle imprese partecipanti di ricorrere a soggetti terzi per la fornitura di mezzi da loro non realizzati, sia – infine - una maggiore garanzia sulla qualità dei mezzi forniti da rinvenirsi nell'individuazione di Imprese direttamente specializzate nello specifico settore;

considerato che, in relazione al valore complessivo degli acquisti compresi nei 5 lotti in cui è stato suddiviso il programma di spesa di cui sopra, l'affidamento dei contratti in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara in virtù del disposto dell'art. 7 co. 4 della L.P. 2/2016;

preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo sopra soglia, anche la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel suo art. 36-ter-1, comma 6, stabilisce per le Amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

considerato che non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip per i beni di cui in oggetto e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma, ferma restando apposita clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di dette convenzioni, come specificato nel prosieguo;

considerato che in relazione ai valori netti dei singoli lotti come sopra riportati e alle

pagina 2/12

caratteristiche tecniche che si ritiene opportuno i mezzi debbano possedere, si ritiene di procedere all'affidamento delle singole forniture nel rispetto di quanto di seguito riportato:

– lotti 1), 2), 3), e 4): gara unica a 4 lotti, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m. per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta e garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

– lotto 5): mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h e comma 5 della L. P. 23/1990 e s. m. nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 2/2016 e s.m.. in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.P. 2/2016: essendo l'importo a base di gara pari a 9.016,38 Euro e inferiore al 20% dell'intero valore netto dato dalla somma di tutti i valori netti previsti per la fornitura di tutti i 5 lotti, si ritiene opportuno, al fine di garantire una procedura rapida di acquisto, procedere alla fornitura tramite confronto concorrenziale ai sensi della normativa da ultimo citata, con la precisazione che lo spargisale è necessario al fine di garantire le operazioni di spargimento di sale per la prossima stagione invernale e quindi si rende necessario procedere con urgenza;

considerato che l'articolazione dell'unica procedura aperta su più lotti si pone in piena coerenza con il disposto dell'art. 7 L.p. 2/2016 e s.m. in funzione di consentire l'accesso alla gara anche alle piccole e medie imprese, consentendo quindi la più ampia partecipazione delle ditte specializzate, garantendo quindi al mercato la migliore possibilità di apertura nel rispetto dell'economicità del procedimento di gara e nella ricerca del miglior prodotto (sia in termini qualitativi che in termini economici) per l'Amministrazione, riferito distintamente ad ogni tipologia di veicoli messi a gara;

atteso che alla procedura di gara possono partecipare offerenti per un solo o per più lotti e non vi sono limiti nel numero di lotti aggiudicabili ad un unico offerente;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione per il lotti 1), 2) 3) e 4) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 in quanto è così possibile attribuire un peso sia al prezzo che agli aspetti tecnico-qualitativi delle forniture offerte da ogni singola impresa garantendo all'Amministrazione la fornitura di prodotti qualitativamente e tecnologicamente meglio rispondenti alle proprie esigenze a fronte di un miglior rapporto prezzo-qualità ovvero valorizzare le caratteristiche tecniche funzionali dei prodotti acquistati pur garantendo al contempo un contenimento della spesa;

considerato altresì che per quanto riguarda il lotto 5, invece, si propone di procedere con l'acquisto mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h e comma 5 della L. P. 23/1990 e s. m., utilizzato come criterio il prezzo più basso nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1 e comma 5 bis della L.P. 2/2020, vista l'urgenza di provvedere ad avere un parco attrezzature efficiente ed efficace per la prossima stagione invernale;

preso atto che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

considerato che lo scrivente Servizio, ha elaborato un documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" per ciascuno dei lotti in gara che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto. Tutte le disposizioni del capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

visti gli elaborati datati luglio 2022 e denominati:

- lotto 1 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con piattaforma aerea e contestuale ritiro di automezzi usati;
- lotto 2 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 4 autocarri per trasporto cose con cassone ribaltabile posteriore e contestuale ritiro di automezzi usati;
- lotto 3 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con cassone ribaltabile trilaterale per il trasporto di cose e contestuale ritiro di mezzi usati;
- lotto 4 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro per uso speciale autofunebre per trasporto salme;

ritenuto di stabilire, che l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avvenga, distintamente per ciascuno dei lotti n. 1), 2), 3) e 4) in gara, mediante un'articolazione degli elementi di valutazione declinata in ragione delle singole caratteristiche tecniche e prestazionali della tipologia di veicoli compresa nel singolo lotto di cui si tratta, che prevede la suddivisione dei 100 punti a disposizione come di seguito descritto in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016:

- Lotti n. 1), 2), 3) e 4) punteggio attribuito per ogni singolo elemento:

- offerta economica: punti 30/100;
- offerta tecnica: punti 70/100 di cui:
 - caratteristiche tecniche della fornitura: punti 60/100;
 - servizio successivo alla vendita: punti 10/100;

atteso che gli elementi di cui sopra sono puntualmente descritti nella loro dettagliata articolazione nei seguenti elaborati:

- "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 1";
- "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 2";
- "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 3";
- "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 4";

considerato al riguardo che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta. La suddivisione dei punti per la componente tecnica, è tesa a valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara, permettendo di acquistare dei veicoli/attrezzature aventi elevata qualità costruttiva e prestazionale in relazione all'utilizzo in ambito cittadino che verrà fatto dei mezzi, precisando che la scelta delle caratteristiche alle quali attribuire un punteggio è finalizzata all'acquisto di prodotti di elevata qualità e sicurezza;

tenuto conto che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

dato atto che sono stati previsti punteggi solo rispetto a caratteristiche oggettivamente valutabili inequivocabilmente con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice e inequivocabile stabilire la presenza o meno sul veicolo o attrezzatura forniti non lasciando spazio a criteri di valutazione discrezionali; si ritiene, inoltre, di fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione, tenuto conto che le caratteristiche per cui è stato assegnato un punteggio permettono di apportare un valore aggiunto al veicolo perché questo risulti il più completo e prestante possibile;

considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 2/2020, in caso di

formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

considerata tale normativa sopravvenuta e secondo quanto già previsto dall'art. 7, comma 5, del Regolamento per la disciplina dei contratti, si deve procedere alla disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del medesimo Regolamento, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

rilevato che, per i lotti 1), 2), 3) e 4) è inoltre previsto all'art. 19 del CSA che l'impresa aggiudicataria della fornitura debba assicurare la presenza di almeno un punto di assistenza nel raggio di 150 Km dalla sede del Comune di Trento, questa prescrizione è garanzia per poter ottenere delle economie durante il successivo periodo di utilizzo dei veicoli o attrezzature forniti che sono legate da un lato ad oneri del viaggio in trasferta del personale interno per il trasferimento dei veicoli o attrezzature presso l'eventuale sede situata oltre i 150 Km dalla sede del Comune di Trento e dall'altro a maggiore tempestività degli interventi di manutenzione che è possibile ottenere avendo un punto di assistenza nelle vicinanze della sede dell'autoparco comunale con minor tempo di fermo del veicolo o dell'attrezzatura sottoposto ad intervento di manutenzione;

rilevato che, conclusa la valutazione dei singoli elementi di valutazione e assegnato il relativo punteggio all'offerta tecnica per ciascun lotto si procederà poi alla riparametrazione secondo il seguente criterio:

- all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo più elevato sono assegnati i punti massimi (70 punti).

- alle altre offerte i punteggi sono riparametrati al punteggio massimo in modo proporzionale;

atteso che la scelta di procedere alla riparametrazione del punteggio tecnico persegue l'obiettivo di individuare una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità della fornitura offerta pur nella ricerca del contenimento della spesa: la riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso complessivo previsto all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore con l'applicazione della formula matematica sopra indicata viene attribuito il massimo peso previsto. Questa metodologia garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia di qualità della fornitura erogata che si persegue in questa sede con la suddivisione del punteggio fra offerta tecnica ed offerta economica;

ritenuto di non prevedere una soglia di sbarramento;

dato atto che l'offerta economica, formulata al netto degli oneri fiscali, è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto di ciascun lotto e che, per i soli lotti 1), 2) e 3), esso è calcolato considerando l'importo complessivo offerto per i veicoli nuovi di ciascun lotto sottraendo a questo l'eventuale importo offerto per il ritiro dei relativi mezzi usati di cui di seguito;

considerato che per l'offerta economica, come sopra indicato, è prevista l'attribuzione del punteggio massimo di n. 30 punti e che il punteggio viene individuato tramite un'interpolazione lineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i ribassi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo;

considerato che alla luce del programma di spesa sopra esposto, lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi propone che vengano dismessi/ceduti i seguenti mezzi a fronte dell'acquisto dei veicoli stabiliti nei lotti 1), 2) e 3) del presente programma di spesa:

Lotto	Mezzi che verranno dismessi/ceduti	Anno immatricolazione
1)	Autocarro con piattaforma aerea Nissan Cabstar targato CV881NE	2005
	Autovettura Fiat Panda targata CJ706LX	2003

	Autovettura Fiat Panda targata CJ626VW	2003
2)	Autocarro Piaggio Porter targato CB390PY	2002
	Autocarro Piaggio Porter targato CB393PY	2002
	Autocarro Piaggio Porter targato CL987LP	2004
	Autovettura Fiat Stilo targata CM115WX	2004
	Autovettura Ford Focus targata DV831XD	2009
	Autovettura Alfa 147 targata BV578EN	2001
3)	Autocarro Mitsubishi Canter targato BF244HV	1999
	Autovettura Opel Combo targata DE828BL	2006
	Autocarro Fiat Ducato targato CM141XA	2004
	Autocarro Fiat Ducato targato CD047VA	2002
	Autovettura Fiat Panda targata CD028HA	2002
	Autovettura Fiat Panda targata CD030HA	2002
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ056ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ058ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DE024BS	2006
	Autovettura Fiat Doblò targata BW671SY	2001
	Motoveicolo BMW G 650 XCHALLENGE targato DC54064	2008
	Motoveicolo BMW G 650 XCHALLENGE targato DC54065	2008

considerato che la cessione è proposta in ragione della vetustà o dell'elevato chilometraggio dei mezzi ed è, quindi, imposta in ragione della necessità di garantire sia la sicurezza degli operatori che utilizzano ciascun veicolo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sia l'efficienza del veicolo disponibile;
ritenuto opportuno prevedere nel Disciplinare la facoltà per le Imprese interessate di prendere visione dei mezzi sopraelencati;

tenuto conto che, per quanto riguarda la quotazione dei veicoli dati in permuta nei lotti 1) , 2) e 3) si lascia libera valutazione ai partecipanti alla procedura, in quanto non è possibile stabilire in fase preventiva una quotazione oggettiva dei veicoli dati in permuta, poichè l'attuale e recente edizione di giugno 2022 dell'EUROTAX, rivista accreditata di commercializzazione di veicoli usati, utilizzata dalla maggior parte dei rivenditori del settore, riporta in maniera decrescente come ultimo valore veicoli immatricolati fino all'anno 2013. I veicoli dell'Amministrazione dati in permuta sono precedenti all'anno 2013 e quindi non riportati e quotati all'interno di detta rivista. Anche nel caso in cui la ditta partecipante decidesse di procedere alla rottamazione dei veicoli, in considerazione dello stato di fatto in cui si trovano i veicoli dati in permuta, vi sarebbe comunque un risparmio per l'Amministrazione stimato in circa 100,00 euro a veicolo, costo che l'Amministrazione dovrebbe altrimenti sostenere, a proprie spese, per procedere alla rottamazione di ogni singolo veicolo;

dato atto che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche della fornitura oggetto della presente procedura, si ritiene di non ammettere il subappalto in quanto:

- la fornitura oggetto di affidamento, presenta caratteristiche tali da non consentire una suddivisione della prestazione;
- l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini della corretta gestione amministrativa-contabile del contratto;
- l'esclusione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento tenuto conto anche della suddivisione in lotti;

preso atto che per le forniture di cui al presente atto non è necessario individuare né gli oneri di sicurezza né redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.

trattandosi di mere forniture;

tenuto conto che, nella proposta del servizio di merito, è prevista la facoltà per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di effettuare un sopralluogo al fine di visionare i veicoli usati da ritirare in permuta per i lotti 1), 2) e 3) e che l'Amministrazione comunale, su richiesta da parte degli operatori economici interessati a presentare offerta, potrà permettere anche la visione della documentazione relativa ai veicoli usati;

tenuto conto che si propone per i lotti 1), 2), 3) e 4) di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- riservarsi la facoltà di non aggiudicare la fornitura in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle prescrizioni degli atti di gara e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riservarsi la facoltà, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;
- in relazione all'attribuzione dei punteggi:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

considerato altresì che, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020, il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

atteso che per il corrente anno non vi sono limiti relativamente all'acquisto di autovetture e pertanto non è necessaria l'autorizzazione emessa gli scorsi anni dal Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, pur avendo provveduto ove possibile all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, in questo caso, tenuto conto di quanto previsto all'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 e agli artt. 12-bis e 73, comma 5-bis, della legge provinciale n. 2/2016, la procedura in oggetto, vista la tipologia dei mezzi, non prevede l'applicazione di specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica di data 17/06/2021 contenente "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", precisando in particolare quanto segue per i vari lotti:

- lotti 1), 2) e 3): il piano non è attuabile in quanto i veicoli sono adibiti esclusivamente all'utilizzo in cantieri edili stradali e pertanto esclusi dall'applicazione dell'obbligo (lettera D - decreto 17 giugno 2021 sopra citato);

- lotto 4: il piano non è attuabile in quanto il veicolo è allestito ad autofunebre pertanto escluso dall'applicazione dell'obbligo (lettera D - decreto 17 giugno 2021 sopra citato);

- lotto 5: il piano non è attuabile in quanto trattasi di fornitura di attrezzatura e non di veicoli adibiti al trasporto su strada;

rilevato altresì che il presente programma di spesa rispetta quanto richiesto dalla Legge 27/12/2019 n. 16: in base all'art. 1 commi 107 e 108 della Legge di bilancio 2020 le amministrazioni pubbliche al momento della sostituzione del rispettivo parco mezzi sono obbligate all'acquisto di almeno il 50 per cento di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa; si precisa tuttavia che l'intera programmazione per l'anno 2022 (costituita dal primo programma Consip di cui in premessa oltre che del programma di cui al presente atto) prevede in tutto l'acquisto di 19 veicoli di cui n. 3

assegnati al Corpo di Polizia locale, n. 7 veicoli adibiti esclusivamente all'utilizzo in cantieri edili stradali e n. 1 veicolo allestito e classificato autofunebre; pertanto in base alla legge sopracitata sono tutti esclusi dall'applicazione dell'obbligo dell'acquisto di almeno il 50 per cento di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno; il Servizio competente ha precisato al riguardo che comunque i 3 veicoli assegnati la Corpo di Polizia Locale sono ad alimentazione ibrida mentre, dei restanti 8 veicoli adibiti al trasporto su strada, n. 4 sono anch'essi ad alimentazione ibrida;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, per ciascuno dei lotti in gara, la documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta - della cauzione provvisoria che, a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è pari al 2% dell'importo posto a base di gara per il singolo lotto per cui l'impresa presenta offerta (con la precisazione che in caso di partecipazione per più lotti l'importo corrispondente deve essere sommato e tenuto conto delle riduzioni previste dal medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

attesa la necessità di richiedere per ciascuno dei lotti in gara la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale del singolo lotto per la durata del contratto (e tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 103 del medesimo D.Lgs.);

ritenuto di ammettere alla gara, per ciascuno dei lotti oggetto del presente provvedimento, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dei seguenti ulteriori requisiti:

1. ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione alla CCIAA competente per territorio o altri registi professionali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della gara;

2. ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6, per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, la dimostrazione di aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, forniture analoghe e per gli importi di seguito indicati:

- €. 42.622,95 per il lotto 1) sommando al massimo tre contratti;
- €. 79.665,57 per il lotto 2) sommando al massimo tre contratti;
- €. 38.688,52 per il lotto 3) sommando al massimo tre contratti;
- €. 49.836,06 per il lotto 4) sommando al massimo tre contratti;

preso atto che i requisiti di accesso sopra delineati sono stati definiti in ragione della necessità di garantire all'Amministrazione la possibilità di stipulare il contratto di acquisto con un operatore economico avente una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e capacità di gestire un'importante fornitura ed avente esperienze di forniture pregresse rilevanti e che a tal fine si richiede che l'operatore economico dimostri di aver effettuato forniture analoghe per un importo pari a circa l'80% dell'importo (iva esclusa) a base di gara sommando al massimo tre contratti;

atteso che tale requisito, imponendo un importo di forniture pregresse pari all'80% dell'importo a base di gara, per ciascuno dei lotti in gara come sopra specificati, garantisce l'individuazione di un operatore economico avente una struttura in grado di fornire un adeguato servizio post-vendita per quanto riguarda la gestione del periodo di garanzia dei mezzi, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la reperibilità dei ricambi per i mezzi acquistati;

preso atto che la spesa complessiva per il programma di acquisti di mezzi per il parco veicolare dell'Amministrazione comunale, così come risultante dalla tabella sopra riportata, ammonta a complessivi euro 272.532,79 (oneri fiscali esclusi) che corrispondono ad euro 332.490,00 (oneri discali inclusi) applicando l'IVA al 22%;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale d'appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile,

inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

evidenziato che si ritiene di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in quanto trattasi di mera fornitura di mezzi prodotti da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 Euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 352 del 30 dicembre 2021 in cui è previsto l'acquisto in oggetto, con la precisazione che in fase di stesura della programmazione biennale non è stato possibile valorizzare i vari importi di spesa esplicitati nella presente in quanto non si era a conoscenza delle esigenze dei diversi Servizi, e inoltre l'importo era legato alla tipologia di veicoli acquistati in relazione alla disponibilità economica del bilancio; pertanto in sede di stesura della programmazione è stato indicato solo l'oggetto dell'acquisto, nello specifico "acquisto di autoveicoli";

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 – pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 – successivamente modificato con delibera n. 154 di data 16 marzo 2022 pubblicata in GURI n. 91 di data 19 aprile 2022 - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2,

nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- le proprie note di data 23 giugno 2022, prot. n. 177079/2022 e di data 11 luglio 2022, prot. n. 192586/2022;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 170 di data 11 luglio 2022;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 95/2020/05 di data 30.12.2020, prot. n. 306228, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare gli elaborati denominati:
 - lotto 1 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con piattaforma aerea e contestuale ritiro di automezzi usati;
 - lotto 2 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 4 autocarri per trasporto cose con cassone ribaltabile posteriore e contestuale ritiro di automezzi usati;
 - lotto 3 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con cassone ribaltabile trilaterale per il trasporto di cose e contestuale ritiro di mezzi usati;
 - lotto 4 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro per uso speciale autofunebre per trasporto salme;redatti dallo scrivente Servizio Gestione strade e parchi che costituiscono – unitamente al presente atto - il progetto di contratto per le forniture citate e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà ciascun lotto in gara nonché le prescrizioni tecniche minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire comunque un buon livello qualitativo dei beni oggetto della fornitura per assicurare in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
2. di approvare gli elaborati denominati:
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 1”;
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 2”;
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 3”;
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 4”;nei quali sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
3. di approvare per i lotti n. 1), 2), 3) e 4) lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di nuovi veicoli e attrezzature per il parco veicolare dell'Amministrazione comunale, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
4. di indire, per i lotti n. 1), 2), 3) e 4), una procedura di gara unica suddivisa in quattro lotti per l'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per l'Amministrazione comunale;
5. di stabilire, per i lotti n. 1), 2), 3) e 4), che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella delibera della Giunta Comunale n. 170 di data 11 luglio 2022, immediatamente esecutiva;
6. di procedere, per il lotto n. 5), con la relativa separata procedura concorsuale secondo quanto stabilito in premessa;
7. di stabilire che i termini e le modalità di consegna sono contenuti per ogni singolo lotto agli artt. 11 e 18 dei relativi Capitolati. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, ove sussistano oggettive ragioni di

pagina 11/12

- urgenza, di richiedere l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);
8. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dei relativi contratti dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario per ciascun lotto;
 9. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi;
 10. di dare atto che, per i lotti 1), 2), 3) e 4) ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione dei contratti, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi;
 11. di dare atto che, per il lotto n. 5) ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi;
 12. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP *D60A22000000004*;
 13. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento della fornitura in oggetto pari ad euro 332.490,00 (oneri fiscali inclusi) sul bilancio del corrente anno 2022 e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità;
 14. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 25/07/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 70

di data 25/07/22

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E ATTREZZATURE PER IL PARCO VEICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 272.532,79 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	09022.02.07124	U.2.02.01.01.001	2708		351722	57.550,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107428 (9644250)
U		2022	10052.02.07147	U.2.02.01.01.001	2302		602122	65.000,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107430 (9644252)
U		2022	10052.02.07148	U.2.02.01.01.001	2703		470322	54.740,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107431 (9644253)
U		2022	10052.02.07148	U.2.02.01.01.001	2703		470322	9.200,00	70000"AVAN ZO DI AMMINISTR AZIONE LIBERO	107432 (9644254)

pagina 1/2

U	2022	12092.02.07204	U.2.02.01.01.001	1103		662522	59.000,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107433 (9644255)
U	2022	10052.02.07148	U.2.02.01.01.001	2703		638822	11.000,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107434 (9644258)
U	2022	12092.02.07205	U.2.02.01.01.001	1103		639922	76.000,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107436 (9644261)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Trento, addì 28 luglio 2022